



COMUNE di PARONA
(Prov. di Pavia)

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 3 Data 07-02-2022	OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL SINDACO ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO LA CITAZIONE PROMOSSA DAL COMUNE DI MORTARA AVANTI IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PAVIA IN RELAZIONE AI CONTRIBUTI COMUNALI DERIVANTI DAL TERMOUTILIZZATORE PRESENTE SUL TERRITORIO COMUNALE
-----------------------------	---

L'anno **duemilaventidue** il giorno **sette** del mese di **febbraio** alle ore **17:00**, nella sala delle adunanze si è riunita la GIUNTA COMUNALE regolarmente convocata nei modi e termini di legge

Su numero **3** componenti risultano

 Lorena Marco 	 Sindaco 	 Presente
 Bovo Massimo 	 Vice Sindaco 	 Presente
 Camera Alessandro 	 Assessore 	 Presente

Totale presenti n. 3

Totale assenti n. 0.

Partecipa alla seduta il Vice Segretario Comunale **Pertile Dott.ssa Samantha**

Il Presidente Sig. Lorena Marco nella sua qualità di Sindaco dopo aver constatato la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a discutere ed a deliberare sulla proposta di cui all'argomento in oggetto



COMUNE di PARONA **(Prov. di Pavia)**

PROPOSTA N. 3
ASSESSORATO PROPONENTE:
BILANCIO/PERSONALE
ASSESSORE: Lorena Marco

OGGETTO AUTORIZZAZIONE AL SINDACO ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO LA CITAZIONE PROMOSSA DAL COMUNE DI MORTARA AVANTI IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PAVIA IN RELAZIONE AI CONTRIBUTI COMUNALI DERIVANTI DAL TERMOUTILIZZATORE PRESENTE SUL TERRITORIO COMUNALE

La Giunta Comunale si è riunita osservando scrupolosamente le disposizioni normative per il contenimento del virus COVID-19, mantenendo una distanza di sicurezza interpersonale di oltre un metro da ogni partecipante e munendosi dei dispositivi DPI (dispositivi di protezione individuale).

LA GIUNTA COMUNALE

PRESO ATTO che il Comune di Parona era stato convenuto in giudizio innanzi al TAR Lombardia, con ricorso notificato a mezzo del servizio postale in data 02.02.2017 prot. n. 711, promosso dal Comune di Mortara, per “la declaratoria del diritto del ricorrente ad ottenere il versamento dei contributi comunali relativi all’anno 2015 secondo le quote di ripartizione inerenti la seconda linea di combustione del termovalorizzatore del Comune di Parona individuate di comune accordo tra il Comune di Mortara ed il Comune di Parona recepite nell’atto di concertazione negoziale stipulato in data 19.06.2003, nonché per la conseguente condanna del Comune di Parona al pagamento in favore della ricorrente dell’intero ammontare della quota di spettanza relativa all’anno 2015 secondo le modalità di ripartizione individuata nel citato atto di concertazione negoziale, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo”;

RICHIAMATA la deliberazione della G.C. n. 120 del 13.11.2017 con la quale era stato autorizzato il Sindaco a costituirsi in giudizio avanti al TAR Lombardia, resistendo all’azione proposta dal Comune di Mortara e successivamente con determinazione del Responsabile del Servizio n. 157 del 29.12.2017 affidato l’incarico di patrocinio legale all’Avv. Prof. Giuseppe Franco Ferrari del Foro di Pavia, con studio in Pavia, Via Della Rocchetta 2 e in Milano, Via Larga 23;

DATO ATTO che il TAR Lombardia con sentenza pubblicata il 13.01.2021, in accoglimento della eccezione da parte di questo ente di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, ha respinto il suddetto ricorso dichiarandolo inammissibile,

VISTO che il Comune di Parona, in persona del Sindaco - legale rappresentante pro tempore, è stato convenuto in giudizio a comparire innanzi al Tribunale Ordinario di Pavia, all’udienza

del giorno 31 marzo 2022, con Atto di citazione notificato a mezzo del servizio postale in data 21.12.2021 prot. n. 8037, promosso dal Comune di Mortara, rappresentato e difeso dall'avvocato Oreste Domenico Giambellini, con studio in Milano, per:

in via principale:

- accertare il diritto del Comune di Mortara al versamento di una quota parte, pari alla metà, dei contributi corrisposti da Lomellina Energia Srl al Comune di Parona per l'attività svolta nella Seconda Linea del termovalorizzatore, dal 2015 ad oggi, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, come descritto in atti e conseguentemente;
- condannare il Comune di Parona al pagamento a favore dell'attore dell'importo complessivo di Euro 3.115.134,06, o della diversa somma che emergerà all'esito del presente giudizio, oltre rivalutazione monetaria ed interessi di cui all'art. 1284, co. 4, c.c. e D. Lgs. n. 231/2002, ovvero, in subordine, al tasso legale, dal dovuto al soddisfo.

in via subordinata:

- accertare il diritto del Comune di Mortara al versamento di una quota parte dei contributi corrisposti da Lomellina Energia Srl al Comune di Parona per l'attività svolta nella Seconda Linea del termovalorizzatore, dal 2015 ad oggi, per l'importo forfettario di € 200.000,00 all'anno, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, come descritto in atti e conseguentemente;
- condannare il Comune di Parona al pagamento a favore dell'attore dell'importo complessivo di Euro 1.400.000,00, o della diversa somma che emergerà all'esito del presente giudizio, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi di cui all'art. 1284, co. 4, c.c. e D. Lgs. n. 231/2002, ovvero, in subordine, al tasso legale, dal dovuto al soddisfo;

in via istruttoria:

- riservata ogni istanza, tra cui, in particolare, quella di articolare capitoli di prova e presentare una lista testimoniale nei termini previsti dall'art. 183 c.p.c., si chiede sin d'ora, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., che sia ordinata l'esibizione dei formulari rifiuti e di ogni altro documento utile per l'identificazione dei rifiuti inceneriti nella Seconda Linea dell'impianto di Lomellina Energia Srl, relativi alle annualità dal 2015 a oggi, nonché sia disposta, all'occorrenza, Consulenza Tecnica d'Ufficio per la determinazione dei contributi dovuti sulla base dei dati desumibili dal bilancio del Comune di Parona e dei quantitativi di rifiuti trattati presso l'impianto di Lomellina Energia Srl, in virtù dell'atto di concertazione del 2003 e degli importi a tonnellata ivi previsti;

VALUTATA l'opportunità di resistere in giudizio contro tale Atto di citazione al fine di tutelare i propri interessi e le proprie ragioni e ritenuto che pertanto la resistenza in giudizio è più che giustificata;

CONSIDERATO che:

- in relazione al parere del Consiglio di Stato 03/08/2018, n. 2017 ed alle Linee guida n. 12 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione approvate con deliberazione del 24/10/2018, n. 907 il presente incarico costituisce un contratto d'opera professionale conferito ad hoc per la trattazione della singola controversia/questione/attività e risulta di conseguenza escluso dall'applicazione del D.Lgs.18/04/2016, n. 50 ai sensi dell'art. 17 del medesimo decreto e ferma restando l'applicazione dei principi generali di cui al citato decreto ed alle suddette linee guida ANAC;
- in ossequio all'art. 4 del d.lgs. n. 50/2016 "L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia,

imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica”;

- le linee guida ANAC n. 12/2018 punto 3.1.4.1 prevedono circa l'affidamento diretto ad un professionista determinato di uno dei servizi legali di cui all'art 17, comma 1, lett. d) del codice dei contratti pubblici: “Nei casi di consequenzialità tra incarichi (come in occasione dei diversi gradi di giudizio) o di complementarietà con altri incarichi attinenti alla medesima materia oggetto del servizio legale in affidamento, che siano stati positivamente conclusi, l'affidamento diretto al medesimo professionista può rispondere ai principi di efficienza ed efficacia e, quindi, al migliore soddisfacimento dell'interesse pubblico”;

RITENUTO che nello specifico trattasi della prosecuzione di un contenzioso di particolare complessità e rilevanza il cui approccio richiede il possesso di una idonea, peculiare, specializzazione ed esperienza professionale, tali da rendere opportuno l'affidamento dell'incarico legale al professionista che ha già conosciuto e trattato, in precedenza la medesima materia;

VISTO che:

- l'Avv. Prof. Giuseppe Franco Ferrari del Foro di Pavia (cf FRRGPP50B08M109X), con studio in Pavia, Via Della Rocchetta 2 e in Milano, Via Larga 23, amministrativista, patrocinante avanti le giurisdizioni superiori, ha maturato esperienza pluriennale nelle questioni inerenti il diritto amministrativo, nell'attività di difesa giudiziale, assistenza e consulenza per numerose Amministrazioni ed Enti pubblici in materia di procedure ad evidenza pubblica, contrattualistica pubblica, appalti pubblici, servizi pubblici e forme organizzative dei servizi, ambiente privatizzazioni, governance delle società privatizzate, ecc... , così come da curriculum conservato agli atti dell'ufficio;
- l'Avv. Prof. Giuseppe Ferrari conosce a fondo la tematica in trattazione avendo già espletato il precedente incarico per il ricorso in giudizio avanti al TAR Lombardia;
- l'Avv. Prof. Giuseppe Franco Ferrari in data 20/01/2022 ha presentato preventivo di spesa che risulta congruo in quanto conforme al Decreto Ministeriale 08/03/2018, n. 37, dal quale risulta il costo complessivo della causa, pari ad € 27.849,00.= + IVA e CPA con riferimento al valore di causa;

VISTO il d. lgs. n. 104/2010 e s.m.i. recante “Codice del processo amministrativo”;

DATO ATTO che in ossequio all'art. 4 del d.lgs. n. 50/2016 “L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica”;

VISTO lo Statuto vigente che disciplina le modalità di costituzione e di rappresentanza legale dell'Ente in giudizio;

RITENUTO, pertanto, di autorizzare il Sindaco a costituirsi in giudizio in nome e per conto dell'Ente, quale parte resistente, nell'atto di citazione innanzi al tribunale ordinario di Pavia, promosso dal comune di Mortara;

VISTO le disposizioni di cui al D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

RITENUTO di dichiarare l'immediata eseguibilità del presente provvedimento onde attuare tempestivamente le procedure per l'adozione dei conseguenti atti;

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del settore, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 comma 2 del TUEL 267/2000 e s.m.i.,

VISTO il parere favorevole del Responsabile Finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D. Lgs. N. 267/2000 e s.m.i.;

Con votazione unanime,

DELIBERA

- 1) DI APPROVARE le premesse quali parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) DI AUTORIZZARE il Sindaco a costituirsi in giudizio, in nome e per conto del Comune di Parona, innanzi al Tribunale Ordinario di Pavia nella vertenza giudiziaria nei confronti del Comune di Mortara, a seguito di Atto di citazione pervenuto in data 21.12.2021, a conferire relativo mandato ad litem, ricorrendo alla collaborazione esterna, ad alto contenuto di professionalità, del difensore in conformità alle vigenti disposizioni di legge, conferendo il relativo incarico per la rappresentanza e difesa dell'Ente nella suddetta azione all'Avv. Prof. Giuseppe Franco Ferrari del Foro di Pavia, (cf FRRGPP50B08M109X), con studio in Pavia, Via Della Rocchetta 2 e in Milano, Via Larga 23, sulla base del preventivo in atti;
- 3) DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio competente all'assunzione di idoneo impegno di spesa, considerato che l'attuazione del processo di erogazione della spesa che deriva dal presente atto è compatibile con il programma dei pagamenti, con i relativi stanziamenti di cassa e non altera l'equilibrio di bilancio;
- 4) DI DARE MANDATO al Sindaco al fine della sottoscrizione dell'atto di delega;
- 5) DI DICHIARARE il presente atto, stante l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – c. 4° del T.U. n. 267/2000 e s.m.i.

PARERI SULLA DELIBERAZIONE

(ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.)

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime

PARERE: Favorevole

Data: 07-02-2022

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Samantha Pertile

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime

PARERE: Favorevole

Data: 07-02-2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott.ssa Samantha Pertile

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Marco Lorena

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Samantha Pertile

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 22-02-2022 al 09-03-2022

Addì 22-02-2022

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Pertile Dott.ssa Samantha

La presente deliberazione è copia conforme all'originale.

Addì 22-02-2022

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Pertile Dott.ssa Samantha

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

- Comunicata ai capigruppo consiliari il 22-02-2022 ai sensi dell'art. 125 del testo Unico Enti Locali
- E' esecutiva il 04-03-2022 ai sensi dell'art. 134 del Testo Unico Enti Locali:
 - Art. 134, comma 4, per dichiarazione di immediata eseguibilità.

Addì

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Pertile Dott.ssa Samantha